

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera

a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell'art. 16 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, sul progetto per la realizzazione di un impianto di recupero e trattamento di rifiuti inerti non pericolosi in località Castione Marchesi nel Comune di Fidenza proposto dal Comune di Fidenza, poiché il progetto in oggetto, secondo gli esiti dell'apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 11 marzo 2013, è realizzabile a condizione che siano rispettate le prescrizioni, indicate ai punti 1.C., 2.C. e 3.C. del Rapporto conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce un l'ALLEGATO 1, di seguito riportate:

1. l'impianto potrà trattare le seguenti tipologie di rifiuti con i rispettivi quantitativi:

Codice tipologia (D.M. 5.2.98 e s.m.i).	CER	Descrizione	Attività di recupero previste dal D.M. 5.2.98 e s.m.i.	Potenzialità impianto t/anno	Max stoccaggio di rifiuti in cumuli - R13 (m <sup>3</sup> )
7.1	170101	Cemento	R13, R5	8.000	3.940
	170102	Mattoni	R13, R 5	3.000	
	170103	Mattonelle e ceramiche	R13, R5	3.000	
	170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	R13, R5	20.000	1.670
	170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903	R13, R5	14.500	
	170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801	R13, R5	1.500	
	101311	Rifiuti della produzione di materiali composti a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	R13, R5	1.000	
7.2	010408 (cave)	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407	R13 (propedeutica all'operazione R5), R5	1.000	140

7.6	170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	R13 (propedeutica all'operazione R5), R5	12.000	1.600
7.29	170604	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	R13	700	970
7.31	170504	Terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503	R13 (propedeutica all'operazione R5), R5	15.000	1.800
9.1	170201	Legno	R13	300	300
<b>TOT</b>				80.000	10.420

2. la somma dei quantitativi dei rifiuti in ingresso, dei rifiuti messi in riserva in uscita e delle materie prime secondarie in uscita non può superare la quantità di 700 t/g;
3. in fase gestionale dovranno essere adottati idonei sistemi per il contenimento della proliferazione di insetti infestanti nella vasca di laminazione;
4. gli eventuali materiali in esubero che dovessero risultare dai lavori di scavo dovranno essere gestiti conformemente al Piano di Gestione delle Terre e Rocce da Scavo redatto ai sensi degli artt. 183 e 186 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
5. in fase di progettazione esecutiva della passerella pedonale sul rio Caneto dovranno essere prese in considerazione: la natura dei terreni al fine di un corretto dimensionamento delle opere di fondazione e il dimensionamento delle strutture portanti in funzione della legge vigente in materia sismica;
6. in fase di progettazione esecutiva della palazzina uffici dovranno essere prese in considerazione: la natura dei terreni al fine di un corretto dimensionamento delle opere di fondazione, il dimensionamento delle strutture portanti in funzione della legge vigente in materia sismica e la verifica della coibentazione termica in funzione della legge vigente in materia;
7. per quanto riguarda le interferenze con le reti tecnologiche, la risoluzione di esse dovrà essere verificata attraverso apposita richiesta di sopralluogo inoltrata all'Ente Gestore, mentre il tracciato di progetto dovrà essere sottoposto ed autorizzato dall'Ente Gestore in fase di redazione del Progetto Esecutivo;
8. per quanto attiene alla prevenzione incendi, dovranno essere rispettate le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e in materia di prevenzione incendi;

9. tutte le pavimentazioni dell'area devono essere mantenute costantemente in buono stato di manutenzione al fine di evitare la formazione di crepe e fessurazioni;
10. l'impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni esterne, alla rete fognaria, al sistema di cordolatura, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente;
11. la rotatoria di accesso sulla SP 588R "Dei due Ponti" dovrà essere adeguata a quanto definito nelle "prescrizioni tecniche delle rotatorie stradali" allegato al parere del Servizio Viabilità della Provincia di Parma prot. n. 39719 del 11/06/2012, che costituisce l'allegato D, parte integrante e sostanziale del presente rapporto ambientale;
12. la Conferenza di Servizi, diversamente da quanto indicato nella citata nota del Servizio Viabilità della Provincia di Parma prot. n. 39719 del 11/06/2012, su proposta della stessa Provincia, stabilisce che dovrà essere corrisposto alla Provincia di Parma, per i maggiori costi di manutenzione della rete stradale provinciale interessata dal progetto un onere una tantum, prima dell'inizio dei lavori, da definire da parte dello stesso Servizio Viabilità della Provincia di Parma;
13. il progetto esecutivo dovrà essere sottoposto alla valutazione preventiva dello SPSAL dell'AUSL di Parma sia per una valutazione puntuale delle scelte effettuate in merito ai requisiti igienico - sanitari che per consentire l'esame della redazione del Piano di sicurezza del cantiere;
14. al momento della presentazione del progetto esecutivo, dovrà essere documentata l'avvenuta ottemperanza a quanto previsto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. per quanto attiene la valutazione dei rischi chimico e biologico;
15. al momento della presentazione del progetto esecutivo, dovrà essere chiarita a EmiliAmbiente l'idroesigenza delle attività che verranno realizzate sia relativamente al progetto in esame sia per le attività da insediarsi nel Piano Particolareggiato complessivo; in base a queste informazioni EmiliAmbiente definirà l'eventuale necessità di potenziare il tratto di acquedotto presente sulla strada provinciale 588R, fino alla strada Campobianco, attualmente realizzata in polietilene DN2", ed eventualmente prevedere adeguamenti funzionali del sistema di alimentazione della frazione;
16. i contatori d'utenza per l'approvvigionamento idrico potabile dovranno essere posizionati sul limite tra la proprietà pubblica e quella privata;

17. ogni opera di scavo da realizzarsi al di fuori dell'area dell'ex cantiere TAV, dovrà essere eseguita alla presenza di archeologi sotto la direzione scientifica della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia - Romagna, ma senza oneri per lo stesso; eventuali nuovi ritrovamenti in corso d'opera potrebbero portare all'attivazione di altri scavi archeologici e/o a modifiche progettuali;

18. per quanto riguarda l'emissione denominata negli elaborati E01 proveniente dall'impianti di depolverazione:

- i gas polverosi che si generano nelle fasi di frantumazione, macinazione e vagliatura e nei punti di carico sui nastri trasportatori del materiale sottoposto a tali fasi, dovranno essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare;

- devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima e minima tal quale 15.000 Nm<sup>3</sup>/h  
(273°K;101.3 kPa)

Durata ore/giorno ..... 8 h

Durata giorni/anno ..... 220 giorni

Altezza minima ..... 4 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare .10 mg/Nm<sup>3</sup>

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa;

19. per quanto il contenimento delle emissioni diffuse dovrà essere previsto quanto segue:

- trasporto di rifiuti in ingresso e delle materie prime seconde in uscita verso gli utilizzatori finali dovrà essere effettuato impiegando mezzi chiusi o telonati;
- utilizzo di sistemi di umidificazione delle aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso e delle materie prime seconde prodotte, oltre al piazzale di movimentazione dei materiali stessi;
- utilizzo di sistemi di umidificazione per mantenere i cumuli di rifiuti, di materiali in uscita dall'impianto di frantumazione costantemente umidi al fine di limitare polverosità nelle fasi di messa in riserva, stoccaggio e relativa movimentazione;
- dotazione di impianto a spruzzo d'acqua tramite ugelli per l'abbattimento delle polveri prodotte durante la fase di carico in tramoggia; gli spruzzatori dovranno entrare automaticamente in funzione all'avvicinarsi della pala gommata e comunque prima dello scarico dei materiali in tramoggia;
- pulizia delle ruote dei mezzi in uscita dal cantiere attraverso idoneo impianto di lavaggio;

- utilizzo di camion e mezzi meccanici conformi alle normative ambientali in materia di emissioni di gas di scarico;
- sospensione dei lavori durante le giornate particolarmente ventose con  $v > 6$  m/s e ripresa solo con il miglioramento delle condizioni meteo-climatiche;
- obbligo di porre attenzione affinché i bracci dell'impianto di frantumazione e i nastri trasportatori minimizzino l'altezza di caduta dei materiali trattati in modo da limitare la produzione di polveri;
- bagnatura durante la fase di scarico della pala gommata all'interno della tramoggia del frantoio;
- nastri trasportatori dotati di copertura totale antivento in lamiera zincata;
- limitazione delle altezze di caduta durante le fasi movimentazione dei materiali;
- limitazione della velocità dei mezzi d'opera (30 km/h) sia in fase di cantiere sia di esercizio;
- predisposizione di barriera a verde lungo il perimetro sud dell'impianto;

20. al fine di limitare la polverosità dovrà essere rispettato, ad un metro di distanza dai punti emissivi dell'impianto, un valore di polveri totali di  $5 \text{ mg/Nm}^3$  determinato secondo il metodo UNICHIM n° 271 (Determinazione delle polveri atmosferiche - Metodo gravimetrico);

21. vista la tecnologia dell'impianto di recupero rifiuti, per l'emissione E01 e per le emissioni diffuse si ritiene che:

- la messa in esercizio dell'impianto (accensione dell'impianto) debba essere comunicata con un anticipo di almeno 15 gg;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo di marcia controllata può coincidere con il minimo richiesto dall'art. 269 comma 6 del DLgs. 152/06 e s.m.i.;
- il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni quale strumento di controllo può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata;
- la verifica delle emissioni diffuse dovrà essere effettuata in due punti distinti punti dell'impianto ad un metro di distanza dai punti emissivi;
- entro la data fissata in autorizzazione il Gestore comunica i dati relativi ai controlli svolti;

22. ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 195/2011 avente ad oggetto "semplificazioni nelle procedure

autorizzatorie in materia di rifiuti ed emissioni in atmosfera" si informa che:

- la comunicazione di messa in esercizio degli impianti dovrà essere inviata ad ARPA;
- i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad ARPA;
- i controlli da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) DLgs. 152/06, all'emissione E01 e alle emissioni diffuse di polveri debbono avere una periodicità annuale;
- la portata, come espressa per le singole emissioni, rappresenta un valore limite con tolleranza del 20%;
- l'azienda dovrà inoltre effettuare quanto necessario al fine di mantenere controllati i propri fattori emissivi per indicatore di esercizio e, nel caso di variazione dei flussi emissivi maggiore del 10%, a comunicarne i risultati ad ARPA (sempre ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 195/2011);
- i punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990;
- l'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (DLgs. 81/08);
- i metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nell'Allegato 3B della Determinazione del Dirigente n. 570 del 22/02/2010; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità competente sentita Arpa. Per gli inquinanti non inclusi nell'Allegato 3B, la metodica da utilizzare deve essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN - UNI - UNICHIM);
- i referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua

specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

- a) l'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda;
- b) lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti;
- c) il tipo di attività svolta;
- d) la data, l'ora di inizio e fine del prelievo;
- e) l'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla quantità di rifiuti inerti trattati (Indicatore di esercizio) verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura;
- f) descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti;
- g) la composizione del fluido emesso ( $O_2\%$ ,  $CO_2\%$ ,  $CO\%$ ,  $H_2O\%$ ), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata;
- h) i risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate;
- i) i metodi di campionamento ed analisi utilizzati;
- j) le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
- k) nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi del DLgs 152/06 o a quanto altrimenti stabilito;
- l) firma e timbro dal professionista abilitato;
  - dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo che impone al responsabile dell'impianto di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici e del loro esito, dell'aggiornamento dei fattori emissivi, della quantità annua di rifiuti inerti trattati quale Indicatore di esercizio e della quantità annua di materie prime seconde prodotte quale Indicatori di consumo;
  - il registro, con pagine numerate, deve essere presentato all'Ente di controllo che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. All'atto della presentazione, al registro dovranno essere allegati copia dell'autorizzazione e dei rapporti di prova relativi

alla messa a regime/ verifica rispetto dei limiti. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo;

- dovranno inoltre essere rispettati i valori limiti assoluti e differenziali di immissione acustica, così come previsto dal D.P.C.M. 14/11/97, comprovati da valutazione previsionale di impatto acustico da presentare allo scrivente Servizio ed agli Organi competenti;

#### SCARICHI

23. il gestore degli scarichi domestici provenienti dal fabbricato adibito ad uffici dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:
- garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti, come previsto dalla tabella A allegata alla delibera regionale n. 1053/2003;
  - smaltire i fanghi residuati dagli impianti predetti conformemente ai dettati della parte IV del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
  - rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla tabella D allegata alla delibera regionale n. 1053/2003;
  - in caso di modifica quali-quantitativa dello scarico, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 124 comma 12 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

#### RUMORE

24. qualora la rumorosità prodotta in fase di cantiere dovesse superare i limiti previsti dalla normativa vigente, dovrà essere richiesta specifica autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità per attività rumorosa temporanea;
25. in sede di collaudo acustico al momento dell'inizio dell'attività (massimo disturbo) dovrà essere effettuata opportuna verifica del rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali previsti dalla zonizzazione acustica comunale da documentarsi e attestarsi specificatamente a mezzo di puntuali rilievi strumentali;

#### RIFIUTI

26. durante le operazioni di carico e scarico di rifiuti devono essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsiasi pericolo o inconveniente di ordine ambientale ed igienico sanitario;
27. dovrà essere prestata particolare attenzione al momento del ricevimento di rifiuti classificati con "codice specchio" (contenenti nella voce descrittiva la frase diversi da....) per i quali dovrà essere certificata e dimostrata, prima della loro accettazione nell'impianto e presa in carico, la non pericolosità;

28. in adempimento a quanto previsto in allegato 1 al D.M. 05/02/1998 e s.m.i., per le tipologie di rifiuti riconducibili alle tipologie 7.1 e 7.2 per le quali viene autorizzata la fase di recupero finale (R5), la ditta stessa dovrà effettuare la caratterizzazione delle Materie Prime Seconde secondo le modalità e la frequenza indicate agli articoli 8 e 9 del D.M. 5/2/98 e s.m.i.; i referti analitici e i test di cessione, con allegati i corrispondenti verbali di prelievo, debbono essere conservati per l'intera durata dell'Autorizzazione presso la sede dell'impianto a disposizione dell'Autorità di controllo;
29. a seguito della dismissione dell'attività, la Ditta deve verificare il livello di contaminazione delle aree interessate dalla attività medesima, al fine di provvedere eventualmente alle operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito nel rispetto delle normative vigenti in materia di bonifica di siti contaminati;
30. il monitoraggio "quali - quantitativo" delle acque, da effettuarsi a mezzo dei piezometri dedicati, dovrà prevedere controlli/campionamenti a frequenza "mensile" e "semestrale":
- controlli mensili del livello statico (m slm) e livello dinamico (m slm) di falda;
  - controlli mensili speditivi dei principali parametri chimico/fisico: pH, temperatura, conducibilità, potenziale redox e ossigeno disciolto;
  - campionamenti ed analisi semestrali con riferimento ai parametri: Ca, Mg, Pb, Cd, Cloruri, Solfati, Bicarbonati/Carbonati, Nitrati, Ammoniaca, Nickel, Idrocarburi totali;
- inoltre si dovrà prevedere l'effettazione di almeno "due" campagne di misure (controllo-campionamento) prima dell'inizio dell'attività e i cui dati/esiti dovranno essere trasmessi ad ARPA oltre alla "georeferenziazione" cartografica dei piezometri dedicati; i risultati dei controlli/campionamenti dovranno essere inviati ogni 6 mesi al Comune e ad ARPA; gli stessi dovranno comunque essere allegati alla Relazione annuale di monitoraggio da inviare agli enti sopra indicati e alla Provincia;

#### INQUINAMENTO LUMINOSO

31. la realizzazione dell'impianto di illuminazione esterna dovrà essere conforme a quanto previsto dalla L.R. 19/2003 "Norme in materia di riduzione dell'Inquinamento luminoso e di risparmio energetico" e relativi strumenti di attuazione (Direttiva applicativa, approvata con D.G.R. n. 2263/2005 e Circolare esplicativa delle Norme, approvata con Determina del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 14096 del 12 ottobre 2006 e s.m.i.);
- b) di dare atto che la Provincia di Parma ha rilasciato l'Autorizzazione alla realizzazione e alla gestione dell'impianto "Corte del Recupero" presentata dal Comune di Fidenza ai sensi

dell'art. 208 del DLgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, con provvedimento n. 1940/2013 del 29 agosto 2013, acquisita dalla Regione Emilia - Romagna PG.2013.0210401 del 30 agosto 2013 e che costituisce l'ALLEGATO 2 della presente delibera; all'interno di tale provvedimento sono allegate le seguenti autorizzazioni:

- autorizzazione all'emissione in atmosfera per il Comune di Fidenza "Corte del Recupero" - DLgs 152/06, parte V, art. 269, rilasciata dalla Provincia di Parma, con determina dirigenziale n. 1379/2013 del 20/6/2013;
- autorizzazione paesaggistica ex art. 146 DLgs 42/2004 per intervento in zona vincolo paesaggistico, rilasciata dal Comune di Fidenza
- autorizzazione allo scarico, rilasciata dal Comune di Fidenza n. 10/2013;
- autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali ai sensi del DLgs 152/06, parte terza, rilasciata dalla Provincia di Parma n. 1570/2013 del 8/7/2013;
- concessione di derivazione di acqua pubblica dalle falde sotterranee in Comune di Fidenza, loc. Castione Marchesi per uso irrorazione piazzali di stoccaggio, piste di carreggio, lavaggio ruote e irrigazione aree verdi, ai sensi del Regolamento Regionale n. 41/2001, rilasciata dalla Regione Emilia - Romagna, Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po con determina n. 3497 del 9/4/2013;
- approvazione del progetto definitivo per la realizzazione di un impianto di gestione dei rifiuti per il recupero dei materiali da demolizione, facente parte del Piano Urbanistico attuativo denominato "La Corte del Recupero" rilasciata dalla Giunta Comunale di Fidenza con delibera n. 93 del 23 maggio 2013;
- rapporto ambientale del progetto per la realizzazione di un impianto di recupero e trattamento di rifiuti inerti non pericolosi in località Castione Marchesi nel Comune di Fidenza firmato in data 11 marzo 2013 dai membri presenti della Conferenza di Servizi;

c) di dare atto che il Comune di Fidenza e la Provincia di Parma hanno espresso il proprio parere sulla compatibilità ambientale ai sensi della LR 9/99 all'interno del Rapporto Ambientale che costituisce l'ALLEGATO 1 alla presente delibera;

d) di dare atto che il Comune di Fidenza, l'ARPA e l'AUSL hanno espresso il proprio parere per l'Autorizzazione alla realizzazione e alla gestione dell'impianto ai sensi dell'art. 208 del DLgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni all'interno del Rapporto Ambientale che costituisce l'ALLEGATO 1 alla presente delibera;

e) di dare atto che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Parma e Piacenza ha espresso il

proprio parere favorevole con prot. n. 9699 del 21 dicembre 2011, che è stato compreso nell'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Fidenza compresa nell'autorizzazione Unica per la realizzazione e gestione dei rifiuti ex art 208 del DLGs 152/06 che costituisce l'ALLEGATO 2 della presente delibera; la Soprintendenza non ha però partecipato alla conferenza di servizi finale e trova quindi applicazione il disposto dell'art; 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;

- f) di dare atto che la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna ha espresso il proprio parere favorevole con prot. n. 2180 del 20 febbraio 2013, i cui contenuti sono stati compresi nel Rapporto Ambientale che costituisce l'ALLEGATO 1 della presente delibera; la Soprintendenza non ha però partecipato alla conferenza di servizi finale e trova quindi applicazione il disposto dell'art; 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
- g) di dare atto che Emiliambiente ha espresso il proprio parere favorevole con prot. n. 3189 del 27 giugno 2011, i cui contenuti sono stati compresi nel Rapporto Ambientale che costituisce l'ALLEGATO 1 della presente delibera; EmiliAmbiente non ha però partecipato alla conferenza di servizi finale e trova quindi applicazione il disposto dell'art; 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
- h) di dare atto che San Donnino Multiservizi, Telecom, Consorzio di Bonifica Parmense ed ENEL non hanno partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi in data 11 marzo 2013; trova quindi applicazione il disposto dell'art; 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n; 241 e successive modificazioni;
- i) di dare atto che il proponente dovrà presentare il progetto esecutivo al Consorzio di Bonifica Parmense per le opere di carattere idraulico previste sul canale Rio Caneto al fine di acquisire il nulla osta allo spostamento del Canale dei Mulini;
- j) di dare atto che il proponente dovrà presentare il progetto esecutivo all'ENEL per l'autorizzazione alla costruzione della cabina;
- k) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione al proponente Comune di Fidenza;
- l) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione alla Provincia di Parma, al Comune di Fidenza, all'ARPA Sez. Prov. Parma, all'AUSL di Parma, al Consorzio della Bonifica Parmense, alla Soprintendenza

dei Beni Architettonici e paesaggistici, alla Soprintendenza dei Beni Archeologici, a Enel Distribuzione, a San Donnino Multiserivizi, a Emiliambiente, a Telecom;

- m) di stabilire, ai sensi dell'art. 26, comma 6 del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs 4/08, il progetto dovrà essere realizzato entro 3 anni dalla pubblicazione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale in accordo con quanto previsto dall'Autorizzazione alla realizzazione e gestione dei rifiuti per l'impianto Corte del Recupero proposto dal Comune di Fidenza in località Castione Marchesi (Fidenza - PR) ai sensi dell'art. 208 del DLgs 152/06, autorizzazione che costituisce l'allegato l'ALLEGATO 2 della presente delibera; trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dalla Regione Emilia Romagna e dalla Provincia di Parma, la procedura di VIA deve essere reiterata;
- n) di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale e sul sito web della Regione Emilia - Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione;
- o) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 20, comma 7 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

-----